



N.13 reg

COPIA

COMUNE DI CARTIGLIANO
Provincia di Vicenza

NON SOGGETTA A CONTROLLO
SOGGETTA A CONTROLLO
DI IMMEDIATA' ESEGUIBILITA'

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta di 1ª Convocazione - Pubblica - Sessione Ordinaria

Oggetto:

APPROVAZIONE TARIFFE "TA.RI." (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2017

Convocato dal Sindaco mediante lettera d'invito fatta recapitare a ciascun consigliere entro i termini di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del dott. GREGO GUIDO Sindaco - e la partecipazione del Segretario Generale Caliuolo Angioletta

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventotto** del mese di **marzo** alle ore **20.00** nella sala delle adunanze, presso la sala Consiliare di Villa Morisini Cappello

Convocato dal Sindaco mediante lettera d'invito fatta recapitare a ciascun consigliere secondo i termini di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del dott. Grego Guido Sindaco e la partecipazione del Segretario Generale dott. Caliuolo Angioletta

	Presenti.	Assenti.
Grego Guido	X	
Borsato Tiziano	X	
Torresin Ornella	X	
Gerardin Giancarlo	X	
Tartaglia Francesca	X	
Greselin Nicoletta	X	
Gnoato Massimiliano	X	
Bertoldo Denis	X	
Compostella Giovanni	X	
Ziliotto Nicholas	X	

	Presenti.	Assenti.
Zanetti Loris	X	
Grandesso Lorenzo	X	
Caputi Cristiano	X	

Presenti n. 13 Assenti n. 0

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sull'oggetto sopracitato.

Illustra l'argomento l'**Assessore Tartaglia**, unitamente al punto precedente all'ordine del giorno avente ad oggetto l'approvazione del piano finanziario e dell'allegata relazione di accompagnamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2017.
La relazione e la discussione sono riportate nel verbale n. 12 del 28 marzo 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti **TASI E TARI**, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente **IMU**;

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- **IMU (imposta municipale propria)**

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- **TASI (tributo servizi indivisibili)**

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- **TARI (tributo servizio rifiuti)**

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

UDITE la relazione dell'Assessore al bilancio e la discussione, riportate nel verbale n. 12 del 28 marzo 2017.

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 8 in 16.04.2015;

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. in data odierna;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, e dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO l'art. 5, comma 11, del D.L. n. 244/2016 convertito nella Legge n. 19/2017 che differisce al 31.03.2017 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali;

RITENUTA propria la competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2°, lettera b) del D. Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 29.04.1999 e modificato con deliberazione n. 44 del 28.09.2004;

RICHIAMATO altresì il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 29.04.1999, esecutiva ai sensi di legge e dato atto del rispetto dei termini ivi previsti dall'art. 14 relativamente al deposito dello schema di bilancio e degli allegati di cui all'art. 172 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri di regolarità tecnica da parte dei Responsabili di tutte le Aree Funzionali e contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D. Lgs. 267/2000, nonché quello previsto dall'art. 4 del Regolamento sui controlli interni;

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Caputi, Grandesso, Zanetti e Ziliotto), astenuti n. 0, espressi in forma palese per alzata di mano

D E L I B E R A

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare **le tariffe del tributo comunale sui rifiuti "TARI" anno 2017 per le utenze domestiche e non domestiche**, come da tabella allegata (A) che forma parte integrante della presente deliberazione;
- 3) **di determinare la tariffa per le utenze soggette a tariffa giornaliera:**

"La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%."

- 4) di dare atto che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla provincia;
- 5) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2017;
- 6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti "TARI", al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

===

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Caputi, Grandesso, Zanetti e Ziliotto), astenuti n. 0, espressi in forma palese per alzata di mano, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. 267/2000, al fine di consentire sin d'ora la regolare gestione del bilancio.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
VISTO: si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica <hr/> IL RESPONSABILE DELL'AREA Fto Rag. Antonia Zurlo	VISTO: si esprime parere favorevole per la regolarità contabile <hr/> IL RESPONSABILE DELL'AREA Fto Rag. Antonia Zurlo

PARERE DI COMPATIBILITÀ MONETARIA	
VISTO: si esprime parere favorevole per la regolarità monetaria (art. 9, comma 1, lett. A) punto 2, del Decreto Legge 01.07.2009 n. 78, convertito con Legge 03.08.2009 n. 102)	
IL RESPONSABILE DELL'AREA Fto =====	IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VO CONTABILE Fto =====

Il presente verbale viene letto firmato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Fto dott. Grego Guido

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Caliulo Angioletta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267)

Addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Caliulo Angioletta

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Cartigliano, _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Marina Scapin

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

DI ORDINARIA ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione il _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Caliulo Angioletta

COMUNE DI CARTIGLIANO

INDIVIDUAZIONE DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE EX DPR 158/1999 – ANNO 2017

(Salvo diversa indicazione, le tariffe indicate nel testo e nelle tabelle che seguono sono espresse nell'ammontare annuo al netto delle imposte IVA e Imposta Provinciale)

COSTI

La Tariffa corrispettiva sui rifiuti è determinata, ai sensi dell'art.1 comma 668 della Legge n. 147 del 27/12/2013, sulla base dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo di garantirne la copertura integrale. I costi di gestione del servizio vengono individuati a preventivo in sede di Piano Finanziario secondo quanto previsto dal DPR 158/1999. Essi sono classificati in costi fissi e costi variabili a seconda della loro origine.

I costi fissi comprendono:

- Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (CSL)
- Costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC)
- Costi generali di gestione (CGG)
- Costi comuni diversi (CCD)
- Altri costi (AC)
- Ammortamenti (AMMn)
- Accantonamenti (ACCn)
- Remunerazione del capitale (Rn)

I costi variabili comprendono:

- Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati (CRT)
- Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (CTS)
- Costi di raccolta differenziata per materiale (CRD)
- Costi di trattamento e riciclo (CTR) – al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti.

Nei CGG vanno ricompresi quelli relativi al personale impiegato in attività operative di gestione, in misura non inferiore al 50% del loro ammontare. I costi del personale impiegato in attività operative di gestione sono quelli ricompresi nelle voci: CSL; CRT; CTS; AC; CRD; CTR.

I costi complessivi vengono inoltre ripartiti, ai fini del calcolo delle tariffe, tra le macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche, secondo quanto indicato in allegato A.

RIPARTIZIONI FISSA/VARIABILE E TRA MACROCATEGORIE

Per la definizione delle percentuali indicate in Allegato A, relative alla suddivisione tra costi fissi e variabili ed alla ripartizione tra macrocategorie di utenza, si fa riferimento soprattutto alla produzione media pro capite delle famiglie, in quanto la produzione delle utenze non domestiche può essere fortemente condizionata da fattori quali l'adesione alla pratica dell'avvio a recupero, totale o parziale, dei rifiuti prodotti, oltre che dalla periodicità dei flussi

produttivi delle aziende e alla possibile attivazione/cessazione/variazione di utenze con ampie superfici che incidono fortemente sulla variabilità delle ripartizioni.

Il quantitativo complessivo di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche viene calcolato applicando la media annua di rifiuti prodotti dal singolo abitante residente (pari a 0,6 kg/ab*g circa; Banca dati dei rifiuti urbani ARPA Veneto, 2009, confermato dai dati rilevati nei comuni gestiti). Da tale dato viene calcolata l'incidenza percentuale sul totale, riportata in Allegato A, in accordo con le linee guida del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla redazione del Piano Finanziario.

Relativamente alla ripartizione applicata su quota fissa e quota variabile, questa viene generalmente elaborata sulla base dell'analisi della natura dei costi inseriti nel Piano Finanziario. Tale risultato deriva dall'applicazione dei seguenti principi, previsti all'interno delle linee guida citate:

- Il costo complessivo delle raccolte viene ripartito nelle singole voci di costo per la raccolta e il trasporto;
- Vengono inoltre ripartiti i costi di raccolta delle singole frazioni di rifiuto tra costi del "Personale operativo diretto" e costo dei mezzi impiegati per la raccolta;
- A loro volta, tali costi vengono imputati rispettivamente ai costi fissi ed ai costi variabili in funzione della loro natura;
- Relativamente ai costi di smaltimento / trattamento, questi vengono considerati nel complesso dei costi variabili;
- I costi di ammortamento ed i costi fissi di gestione, oltre che i costi per l'espletamento del servizio di spazzamento e pulizia, vengono ricompresi all'interno della quota fissa complessiva.

Sulla base dell'incidenza delle categorie di costi suddette, viene definita la percentuale di ripartizione media tra quota fissa e quota variabile, che può assumere però valori leggermente diversi tra le due macrocategorie di utenza per le motivazioni sopra esposte.

STRUTTURA TARIFFARIA

UTENZE DOMESTICHE

Ai sensi del Regolamento di Igiene Ambientale, le **utenze domestiche** sono classificate in sei categorie, a seconda che il numero di componenti del nucleo familiare sia compreso tra 1 e 6 o oltre.

Ai fini dell'applicazione dei commi 3 e 5 dell'art. 15 del Regolamento il numero medio di componenti delle utenze domestiche dell'ambito del Comune, arrotondato all'unità superiore, è pari a 3.

Ai sensi dell'art. 12, comma 1 del Regolamento la tariffa è composta di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, al netto della somma tra quota parte dei proventi dalle frazioni avviate a recupero/riciclo e/o quota parte dei costi evitati di smaltimento finale (quota variabile), indicate nell'Allegato B in relazione al numero di componenti del nucleo familiare.

A ciascuna categoria (intesa come numerosità del nucleo familiare) viene assegnato un coefficiente K_a per la Quota Fissa della Tariffa e un coefficiente K_b per la Quota Variabile Parametrica. Per le utenze che praticano il compostaggio domestico, ai sensi dell'art. 40, comma 3 del Regolamento, il coefficiente K_b è ridotto di una quota percentuale indicata nell'Allegato B.

Vengono poi individuate una Tariffa Fissa Unitaria e una Tariffa Variabile Unitaria, uguali per tutte le categorie di utenze, al netto della somma tra quota parte dei proventi dalle frazioni avviate a recupero/riciclo e/o quota parte dei costi evitati di smaltimento finale.

La **Quota Fissa** annua di ogni utenza viene calcolata moltiplicando la superficie dell'abitazione (in mq) per il prodotto tra Tariffa Unitaria e coefficiente Ka di categoria, seguendo la formula sotto indicata:

$$TFd(n, S) = Qu_f * S * Ka(n)$$

dove:

$$Qu_f = \left[\frac{C_{tuf}}{\sum S_{tot}(n) * Ka(n)} \right]$$

dove:

$TFd(n, S)$ = quota fissa della Tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari ad S ;

n = numero di componenti del nucleo familiare;

S = superficie dell'abitazione;

Qu_f = quota unitaria (Euro/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento Ka ;

C_{tuf} = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche (al netto della somma tra quota parte dei proventi dalle frazioni avviate a recupero/riciclo e quota parte dei costi evitati di smaltimento finale);

$S_{tot}(n)$ = superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare;

$Ka(n)$ = coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

La **Quota Variabile** annua è commisurata al servizio reso alla singola utenza ai sensi dell'art. 13 del Regolamento. Ai sensi dell'art. 12, comma 5 del Regolamento la quota variabile è suddivisa in due diverse componenti.

La **Quota Variabile Parametrica** è commisurata al costo effettivo del servizio base reso alla singola utenza, così come definito nell'allegato B, attraverso la raccolta domiciliare di contenitori o sacchi di volumetria nota raccolti secondo frequenze definite.

La quota variabile parametrica è suddivisa in una quota commisurata ai costi di raccolta del servizio base e una commisurata ai costi di smaltimento generati dai rifiuti raccolti con lo stesso servizio base.

Per ogni utenza domestica viene individuata moltiplicando la Tariffa Unitaria per il coefficiente K_b di categoria, ridotto nel caso dell'utenza che pratica compostaggio domestico (vedasi in allegato B la % di riduzione applicata).

Il servizio base comprende anche il numero di svuotamenti del contenitore personalizzato del rifiuto secco non riciclabile indicati in allegato B, allo scopo di prevenire fenomeni di dispersione del rifiuto nel territorio.

Il numero di svuotamenti annui compresi nella tariffa del servizio base, senza alcun addebito aggiuntivo oltre alla Quota Variabile Parametrica, viene stabilito in base al numero di componenti del nucleo familiare registrati per il 2017 e, nel caso di variazioni in corso d'anno di detto numero, si considera un numero di componenti ponderato per i giorni di presenza.

Per il 2017 il numero di svuotamenti compresi viene modificato con decorrenza dal 1° gennaio.

La formula di calcolo è la seguente:

$$TVd = Quv * Kb(n) * Cu$$

dove:

$$Quv = \left[\frac{Qtot}{\sum N(n) * Kb(n)} \right]$$

dove:

TVd = quota variabile della Tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare;

Quv = quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività K_b ;

$Qtot$ = quantità totale di rifiuti;

$N(n)$ = numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare;

$K_b(n)$ = coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza;

Cu = costo unitario (Euro/kg), determinato dal rapporto tra il totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e i quantitativi di rifiuti conferiti dalle stesse utenze con il servizio base (al netto della somma tra quota parte dei proventi dalle frazioni avviate a recupero/riciclo e quota parte dei costi evitati di smaltimento finale).

La **Quota Variabile Puntuale**, commisurata ai costi effettivi dei servizi erogati oltre a quelli ricompresi nel servizio base. La commisurazione viene effettuata a partire dalla misurazione dei conferimenti del rifiuto secco non riciclabile in relazione alla volumetria del contenitore (tariffa a svuotamento). Ogni svuotamento eccedente quelli compresi nella Quota Variabile Parametrica comporterà uno specifico addebito indicato in allegato B.

Per il 2017 l'addebito per gli svuotamenti eccedenti viene modificato con decorrenza dal 1° gennaio.

Nella Quota Variabile Puntuale sono ricompresi anche gli addebiti previsti per i servizi ordinari su richiesta, ai sensi dell'art. 12, comma 8 del Regolamento, specificati nell'allegato D.

Riduzioni per le utenze domestiche

Per il 2017, in via transitoria (in continuità col 2015 e 2016), possono venire riconfermate, per le utenze presenti nelle liste fornite dal Comune, le medesime riduzioni e agevolazioni applicate fino al 2014 e previste dal Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato dal Comune con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 08.04.2014, benchè questo sia stato sostituito dal nuovo Regolamento di igiene ambientale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 16.04.2015.

Come previsto dal protocollo d'intesa sottoscritto dal Gestore e dal Comune in data 12 aprile 2011, agli utenti residenti nella zona circostante all'impianto di trattamento dei rifiuti sito in via dei Tulipani a Bassano del Grappa (con distanza entro i 500 mt), comunicati con apposita lista dagli uffici comunali competenti, viene rimborsata la quota TARI.

UTENZE NON DOMESTICHE

Ai sensi del Regolamento di Igiene Ambientale, le utenze non domestiche sono classificate nelle 21 categorie previste dal DPR 158/99 a seconda dell'attività prevalente svolta (per Comuni con meno di 5000 abitanti).

Ai sensi dell'art. 12, comma 1 del Regolamento la tariffa è composta di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, al netto della somma tra quota parte dei proventi dalle frazioni avviate a recupero/riciclo e/o quota parte dei costi evitati di smaltimento finale (quota variabile), indicate nell'Allegato C in relazione alla categoria di appartenenza.

A ciascuna categoria viene assegnato un coefficiente K_c per la Quota Fissa e un coefficiente K_d per la Quota Variabile. Vengono individuate poi una Tariffa Fissa Unitaria e una Tariffa Variabile Unitaria, uguali per tutte le categorie di utenze, al netto della somma tra quota parte dei proventi dalle frazioni avviate a recupero/riciclo e/o quota parte dei costi evitati di smaltimento finale.

La Quota Fissa annua di ogni utenza viene individuata moltiplicando la superficie dell'utenza per il prodotto tra Quota Fissa Unitaria e coefficiente K_c di categoria, secondo la formula sotto riportata:

$$TFnd(ap, Sap) = Qapf * S(ap) * Kc(ap)$$

dove:

$$Qapf = \frac{Ctapf}{\sum Stot(ap) * Kc(ap)}$$

dove:

$TFnd(ap, Sap)$ = quota fissa della Tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività ap e una superficie Sap ;

Q_{apf} = quota unitaria fissa;

S_{ap} = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva;

C_{tapf} = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche (al netto della somma tra quota parte dei proventi dalle frazioni avviate a recupero/riciclo e quota parte dei costi evitati di smaltimento finale);

$Stot(ap)$ = superficie totale delle utenze non domestiche con attività ap;

$Kc(ap)$ = coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di rifiuti connessi alla tipologia di attività.

La **Quota Variabile** annua delle utenze non domestiche è commisurata al servizio reso alla singola utenza ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.

Essa viene individuata moltiplicando la superficie dell'utenza per il prodotto tra Quota Variabile Unitaria e coefficiente Kd di categoria. La relativa formula viene così espressa:

$$TVnd(ap, S_{ap}) = C_u * S_{ap}(ap) * Kd(ap)$$

dove:

$Tvnd(ap, S_{ap})$ = quota variabile della Tariffa per una utenza non domestica di tipologia ap e superficie S;

C_u = costo unitario (Euro/Kg) determinato dal rapporto tra il totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e i quantitativi di rifiuti conferiti dalle stesse utenze con il servizio ordinario (al netto della somma tra quota parte dei proventi dalle frazioni avviate a recupero/riciclo e quota parte dei costi evitati di smaltimento finale);

$Kd(ap)$ = coefficiente potenziale di produttività di rifiuti in kg/mq * anno per utenza non domestica in funzione del tipo di attività.

Ai sensi dell'art. 59 del vigente Regolamento, per le utenze non domestiche già presenti in banca dati, verranno adottati, in via transitoria per l'anno 2017, criteri di calcolo delle superfici assoggettabili analoghi a quelli applicati nel 2014, 2015 e 2016, almeno fino a quando non verrà attivata un'azione massiva di censimento con verifica delle corrette superfici in occasione della quale verrà regolarizzata tutta la banca dati. L'applicazione del preesistente metodo di calcolo delle superfici, in deroga al Regolamento vigente, si rende necessaria viste le tempistiche per effettuare le dovute verifiche e al fine di evitare eccessivi scompensi di prelievo tariffario per le singole utenze.

Suddetta attività di verifica puntuale, da concordarsi con il Comune, consentirà di regolarizzare le superfici a ruolo e i servizi "aggiuntivi" erogati alle aziende con produzione non ordinaria (vedasi paragrafo successivo).

Corrispettivi per produzione non ordinaria

Le utenze che, usufruendo di servizi dedicati eccedono i quantitativi massimi del servizio ordinario, vengono definite ai sensi del regolamento utenze non ordinarie e sono dunque caricate di ulteriori addebiti calcolati sulla base dei costi effettivamente sostenuti dal Gestore

e definiti dallo stesso con apposito listino, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento. I corrispettivi definiti in tale listino sono determinati, in analogia con le tariffe in vigore, attraverso l'applicazione di un costo annuo (comprensivo di noleggio e svuotamenti) differenziato per tipologia di servizio erogato.

Il gestore è quindi titolato ad addebitare alle utenze non ordinarie i prezzi del servizio che eccede i quantitativi base in funzione della quantità e qualità dei rifiuti conferiti. In caso di mancata accettazione da parte dell'utenza non domestica delle condizioni economiche proposte il gestore stesso è titolato ad effettuare il solo servizio base.

Per il 2017, in via transitoria (in continuità col 2015 e 2016), viste le tempistiche necessarie per mappare la situazione, valutando gli eventuali servizi aggiuntivi già erogati e quelli di nuova introduzione (anche alla luce del nuovo modello di raccolta adottato), e al fine di evitare eccessivi scompensi tariffari gravanti sulle utenze, i servizi aggiuntivi non rientranti nel servizio base, per volumetrie e/o frequenze eccedenti i limiti di produzione massima di una utenza non domestica ordinaria, verranno erogati (previa verifica da parte del Gestore delle reali necessità di produzione di rifiuti da parte dell'utenza) senza alcun addebito diretto all'utenza stessa. A consuntivo dell'attività di monitoraggio sul territorio e di verifica dei costi sostenuti dal Gestore per l'esecuzione dei servizi aggiuntivi erogati, verranno definiti gli standard di servizio da considerarsi come "servizio base", superati i quali scatterà l'applicazione all'utente di un addebito aggiuntivo, ai sensi degli art. 12 e 19 del Regolamento di igiene ambientale. Salvo diversi accordi con l'Amministrazione Comunale, l'applicazione di tali addebiti, preventivamente comunicati alle utenze interessate e soggetti ad accettazione da parte dei clienti, avrà decorrenza presumibilmente dal 2018.

Riduzioni per avvio a recupero con soggetti terzi

Ai sensi dell'art. 21 del Regolamento, alla tariffa variabile delle utenze non domestiche può essere applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto responsabile dell'attività di recupero dei rifiuti stessi. La documentazione comprovante il mancato conferimento va presentata annualmente entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per cui si chiede la riduzione.

Le utenze non domestiche che avviano a recupero l'intera produzione di rifiuti assimilati presso soggetti diversi dal gestore sono escluse dal pagamento della parte variabile parametrica della tariffa.

La riduzione per avvio a recupero parziale viene riconosciuta sulla tariffa variabile parametrica e calcolata sulla base della quantità annua del rifiuti assimilato destinato effettivamente a recupero rapportata al rifiuto effettivamente o presuntivamente conferito a seconda che siano o meno attivati sistemi puntuali di rilevazione.

La riduzione viene calcolata con riferimento alla tariffa variabile parametrica (determinata secondo il metodo normalizzato previsto dal DPR n. 158/99: moltiplicando la tariffa variabile unitaria per l'indice specifico di produzione individuato per la specifica categoria di appartenenza dell'utenza non domestica e per l'intera superficie del servizio iscritto), sulla quale si applicano le seguenti riduzioni:

- Recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti prodotti: 20%
- Recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti prodotti: 40%
- Recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti prodotti: 60%
- Recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti prodotti: 80%

La riduzione per autosmaltimento parziale viene applicata anticipatamente in acconto, facendo riferimento alla percentuale di riduzione riconosciuta per l'anno precedente. Tale riduzione verrà conguagliata a consuntivo sulla base delle verifiche effettuate nei primi mesi successivi all'anno di competenza.

Altre riduzioni per le utenze non domestiche

Ai sensi dell'art. 21 del Regolamento, la tariffa delle utenze non domestiche può essere soggetta a riduzioni concesse su presentazione di specifica istanza e adeguatamente supportate da documenti comprovanti i presupposti di tali agevolazioni.

Il Comune può inoltre deliberare, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento, delle ulteriori riduzioni, sostituendosi al pagamento totale o parziale della tariffa di talune utenze.

Per il 2017, in via transitoria (in continuità col 2015 e 2016), possono venire riconfermate, per le utenze presenti nelle liste fornite dal Comune, le medesime riduzioni e agevolazioni applicate fino al 2014 e previste dal Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato dal Comune con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 08.04.2014, benchè questo sia stato sostituito dal nuovo Regolamento di igiene ambientale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 16.04.2015.

La riduzione riconosciuta ai sensi dell'art. 19 c. 6, su presentazione di apposita istanza da parte dell'utente, viene applicata anticipatamente in acconto, facendo riferimento alla percentuale di riduzione riconosciuta per l'anno precedente. Tale riduzione verrà conguagliata a consuntivo sulla base delle verifiche effettuate nei primi mesi successivi all'anno di competenza.

INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI

I coefficienti Ka per la Quota Fissa delle utenze domestiche sono quelli individuati dal DPR 158/99 per i comuni del Nord Italia al di sotto dei 5000 abitanti.

I coefficienti Kb per la Quota Variabile delle utenze domestiche sono individuati con specifico riferimento alla situazione locale. Per le utenze che praticano il compostaggio domestico il Kb è ridotto percentualmente sulla base dell'incidenza media del rifiuto umido sul totale del rifiuto prodotto dalle utenze domestiche. Tale riduzione percentuale corrisponde alla stima fatta dell'incidenza media del rifiuto umido sul totale dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.

I coefficienti Kc e Kd per la Quota Fissa e Variabile delle utenze non domestiche sono individuati nell'ambito dei *range* fissati dal DPR 158/99 per i comuni del Nord Italia con meno di 5000 abitanti, fatte salve le eventuali deroghe specificate nell'allegato C, dettate dalla specificità della situazione produttiva ed economica locale.

PENALITA'

Secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 3 del Regolamento ed al fine di incentivare un miglioramento dell'approccio degli utenti alla questione ambientale, e in particolare un miglioramento del livello e della qualità della raccolta differenziata, potrà essere realizzata nel 2017 una campagna di controlli sulla corretta differenziazione dei rifiuti. Nel caso in cui il controllo individui la non corretta differenziazione da parte di un'utenza secondo quanto previsto dal Regolamento comunale per il servizio di raccolta, il gestore ne trasmetterà evidenza all'Amministrazione Comunale per i relativi provvedimenti. Nel caso di ulteriore infrazione nell'arco dell'anno da parte della stessa utenza, il Gestore la escluderà per tutto l'anno 2017 dalle riduzioni per raccolta differenziata e recupero, normalmente comprese nelle quote unitarie fissa e variabile.

SERVIZI SU RICHIESTA CON SPECIFICO ADDEBITO

Ai sensi dell'art. 12, comma 8 del Regolamento alcuni servizi possono essere svolti soltanto nei confronti delle utenze che ne facciano richiesta. Per questi servizi è previsto un apposito addebito, che rientra nel computo tariffario. L'addebito a parte è giustificato in questo caso dal fatto che i servizi in questione, pur essendo predisposti a favore di tutti i produttori di rifiuti urbani, vengono tuttavia svolti soltanto nei confronti di specifiche utenze. È coerente pertanto con la logica della tariffa corrispettiva e con quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento ripartirne i costi soltanto tra le utenze effettivamente coinvolte.

Sono a pagamento i servizi elencati in allegato D.

RIPARTIZIONE DOMESTICHE/NON DOMESTICHE E QUOTE FISSA/VARIABILE

ALLEGATO A - RIPARTIZIONE DEI COSTI

RIPARTIZIONE QUOTA FISSA / QUOTA VARIABILE

Quota Fissa Utenze Domestiche	27%
Quota Variabile Utenze Domestiche	73%

Quota Fissa Utenze Non Domestiche	33%
Quota Variabile Utenze Non Domestiche	67%

RIPARTIZIONE TRA MACROCATEGORIE AL NETTO DELLE RIDUZIONI

Utenze Domestiche	61%
Utenze Non domestiche	39%

La ripartizione tra macrocategorie è soggetta a lievi variazioni in base a nuove attivazioni e cessazioni di utenze o alle riduzioni applicate che incidono sul peso del fatturato effettivamente emesso

TARIFE UTENZE DOMESTICHE

ALLEGATO B - TARIFFE DOMESTICHE

Quf (Quota Fissa Unitaria) **0,200373** Nessun adeguamento rispetto al 2016
 Quv (Quota Variabile Unitaria) **0,151461** Riduzione del -10% rispetto al 2016

componenti	SENZA compostaggio		CON compostaggio			utenze standard	utenze con bambini sotto i tre anni e/o anziani incontinenti che hanno fatto richiesta dei turni aggiuntivi di raccolta *
	ka	quota fissa annua Euro/mq	kb	quota variabile annua Euro/utenza	% riduzione del kb		
0	0,84	0,17	-	0,00	-	-	-
1	0,84	0,17	1,0	55,28	0,80	11	52
2	0,98	0,20	1,8	99,51	1,44	11	52
3	1,08	0,22	2,3	127,15	1,84	13	52
4	1,16	0,23	2,5	138,21	2,00	15	52
5	1,24	0,25	2,9	160,32	2,32	17	52
6 o più	1,30	0,26	3,4	187,96	2,72	17	52

* Solo per le utenze con esigenze particolari (anziani, disabili, bambini fino a tre anni) che ne abbiano fatto richiesta, il servizio di raccolta si mantiene settimanale. Gli interessati possono fare richiesta compilando l'apposito modulo disponibile agli sportelli di Ettra o scaricabile dal sito aziendale.

* Numero di svuotamenti rivisto rispetto al 2016, con decorrenza 1° gennaio 2017

Tariffa a svuotamento (rifiuto secco non riciclabile) €/mc **36,23**

Importo rivisto rispetto al 2016, con decorrenza 1° gennaio 2017

per ogni svuotamento (= € 4,3478 per bidone 120 lt*)

* pari a 5 €/svuotamento IVA e imposta provinciale incluse

Il servizio base viene erogato con modalità e frequenze descritte all'interno dell'allegato al Piano Finanziario "Scheda servizi di igiene urbana", con riferimento al kit base in dotazione alle utenze domestiche, fatto salvo quanto previsto dal presente documento. Laddove non sia prevista la dotazione di contenitore, la volumetria massima per turno di raccolta è pari a 120 lt.

In via transitoria, anche per il 2017, viene confermata la riduzione prevista all'art. 22 c. 1 lettera c) del "Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)" approvato con delibera di CC n. 12 del 8.4.2014, alle utenze presenti nella lista trasmessa dal Comune.

ALLEGATO C - TARIFFE NON DOMESTICHE

Cal.	Descrizione	Kc min DPR 158/99	Kc max DPR 158/99	Kc prescelto	Quota Fissa Euro/mq	Kd min DPR 158/99	Kd max DPR 158/99	Kd prescelto	Quota Variabile Euro/mq
Qapi (Quota Fissa Unitaria)		0,810600	Nessun adeguamento rispetto al 2016						
Cu (Costo Unitario - Tariffa Variabile Unitaria)		0,317630	Nessun adeguamento rispetto al 2016						
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	0,32	0,26	2,60	4,20	2,60	0,83
2	Campaggi, distributori carburanti	0,67	0,80	0,80	0,65	5,51	6,55	6,55	2,08
3	Stabilimenti balneari	0,38	0,63	0,38	0,31	3,11	5,20	3,11	0,99
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	0,35	0,35	2,50	3,55	3,55	1,13
5	Alberghi con ristorante	1,07	1,33	1,07	0,87	8,79	10,93	8,79	2,79
6	Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	0,72	0,58	6,55	7,49	4,25	1,35
7	Case di cura e riposo	0,95	1,00	0,95	0,77	7,82	8,19	7,82	2,48
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,13	1,13	0,92	8,21	9,30	9,30	2,95
9	Banche ed istituti di credito	0,55	0,58	0,58	0,47	4,50	4,78	4,78	1,52
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	1,11	1,11	0,90	7,11	9,12	9,12	2,90
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	1,52	1,23	8,80	12,45	12,45	3,95
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,72	1,04	1,04	0,84	5,90	8,50	7,95	2,43
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	1,16	0,94	7,55	9,48	8,53	2,71
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	0,91	0,74	3,50	7,50	6,75	2,14
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	1,09	0,88	4,50	8,92	8,03	2,55
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	4,84	7,42	4,84	3,92	39,67	60,88	33,72	10,71
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	3,64	2,95	29,82	51,47	25,35	8,05
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	1,76	1,43	14,43	19,55	14,43	4,58
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	2,61	2,12	12,59	21,41	21,41	6,80
20	Orto/frutta, pescherie, fiori e piante	6,06	10,44	6,06	4,91	49,72	85,60	42,26	13,42
21	Discoteche, night club	1,04	1,64	1,04	0,84	8,56	13,45	8,56	2,72

Nel 2016 riduzione -10% sulla Quota Variabile rispetto al 2015
 Nel 2016 riduzione -10% sulla Quota Variabile rispetto al 2015
 Nel 2016 riduzione -10% sulla Quota Variabile rispetto al 2015
 Nel 2016 riduzione -10% sulla Quota Variabile rispetto al 2015
 Nel 2016 riduzione -15% sulla Quota Variabile rispetto al 2015
 Nel 2016 riduzione -15% sulla Quota Variabile rispetto al 2015

Nel 2016 riduzione -15% sulla Quota Variabile rispetto al 2015

NOTA: sono evidenziati in **grassetto** gli eventuali coefficienti Kc e Kd approvati in deroga ai limiti di cui al DPR 158/99

In via transitoria, anche per il 2017, viene confermata la riduzione prevista all'art. 23 c. 1 lettere a) e b) del "Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)" approvato con delibera di CC n. 12 del 8.4.2014, alle utenze presenti nella lista trasmessa dal Comune.

ALLEGATO D - SERVIZI ORDINARI SU RICHIESTA CON SPECIFICO ADDEBITO

servizio	addebito € [^]	note
Asporto ingombranti su chiamata a domicilio	35,00	per ogni chiamata per quantità non superiori a 1,5 mc o 4 pezzi (1)
Asporto verde su chiamata a domicilio	35,00	fino a massimo 5 mc (2)
Sostituzione Eco-tessera in caso di rottura o smarrimento	5,00	
Installazione di apposita serratura sui contenitori con volumetria dai 120 lt in su	30,00	la prima chiave viene fornita compresa nel costo della serratura.
Sostituzione chiave per apertura serrature in caso di rottura o smarrimento	3,00	

[^] Importi da intendersi IVA e imposta provinciale escluse

(1) Se i quantitativi massimi vengono superati è previsto un doppio addebito per quantità non superiori a 3 mc o 8 pezzi. Se anche questi quantitativi sono superati, sull'eccedenza sarà addebitato il costo puro del servizio.

(2) Se i quantitativi massimi vengono superati è previsto l'addebito del costo puro del servizio.